

Deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 8-3264

Articolo 44 comma 5 della l.r. 70/96. Autorizzazione all'esercizio venatorio per la caccia di selezione alle specie cervo nel CATO2 e capriolo negli ATC AL3, AL4 e AT2.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70 e s.m.i.;

visti in particolare gli artt. 17, 18, 44 e 45, comma 4 della citata l.r. 70/1996;

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. e in particolare l'art. 18, comma 2;

vista la D.G.R. n. 45-2200 del 13.06.2011 e s.m.i. con la quale è stato approvato il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2011/2012;

considerato che l'art. 44, comma 4, della l.r. 70/96 prevede l'esercizio dell'attività venatoria alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo e subordinatamente all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi, volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

vista la D.G.R. n. 69-2478 del 27.07.2011 con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino e cinghiale per la stagione venatoria 2011/12;

visto l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 secondo il quale: "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

visto l'articolo 44 comma 5 della l.r. 70/96 come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 10/2011 che prevede: "omissis. Ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'esercizio venatorio per la caccia di selezione agli ungulati appartenenti a specie cacciabili può essere autorizzato, per sesso e classi d'età, dal 1° giugno al 15 marzo dell'anno successivo.";

considerato che il Comprensorio alpino (CA) TO2 con nota prot. n. 729 del 15 dicembre 2011, ha chiesto una proroga per tre giornate di caccia alla specie cervo in considerazione di due Ordinanze prefettizie che hanno precluso per tre giornate di caccia l'attività venatoria in alcuni Comuni del Comprensorio alpino;

considerato altresì che alcuni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), in particolare l'ATC AL3, AL4 e l'ATC AT2 rispettivamente in data 16.12.2011, 25.11.2011 e 14.12.2011, hanno chiesto il prolungamento del periodo selettivo della specie capriolo ai fini del completamento del piano di prelievo e nell'ottica di una gestione territoriale più efficace, in grado di conseguire l'obiettivo della riduzione dei danni arrecati dalla specie alle produzioni agricole, in costante crescita;

considerato che, con lettere del 20.12.2011, prot. n. 29883/DB1111, e del 28.12.2011 prot. n. 30586/DB1111 è stato richiesto all'ISPRA (ex INFS) un parere in merito alle proposte presentate;

tenuto conto che l'ISPRA, con lettera prot. n. 0043990/T-A29B del 29.12.2011, ha espresso parere favorevole per il prolungamento del periodo di prelievo selettivo del cervo per tre giornate nel territorio del CATO2; uguale parere favorevole è stato espresso con lettera prot. 0043132/T-A29B del 22.12.2011, per quanto riguarda le richieste formulate dall'ATC AL3, AL4 e AT2 per il prelievo selettivo del capriolo dal 1° gennaio 2012 al 15 marzo 2012;

ritenuto di accogliere, sulla base delle argomentazioni addotte dall'ISPRA, le richieste presentate dal CATO2 e dagli ATC AL3, AL4 e AT2;

ritenuto, pertanto, di autorizzare:

- l'esercizio venatorio per il prelievo selettivo della specie cervo nel CATO2, per tre giornate, nel rispetto del piano di abbattimento, sino al 16 gennaio 2012;
- l'esercizio venatorio per il prelievo selettivo della specie capriolo, negli Ambiti Territoriali di Caccia AL3, AL4 e AT2, per quanto riguarda le classi femmine I, II e maschi e femmine di classe 0, nel rispetto dei piani di abbattimento, sino al 15 marzo 2012;

considerato che i Comitati di gestione del CA e degli ATC autorizzati devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di prelievo selettivo;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse:

di autorizzare:

- l'esercizio venatorio per il prelievo selettivo della specie cervo nel CATO2, per tre giornate, nel rispetto del piano di abbattimento, sino al 16 gennaio 2012;
- l'esercizio venatorio per il prelievo selettivo della specie capriolo, negli Ambiti Territoriali di Caccia AL3, AL4 e AT2, per quanto riguarda le classi femmine I, II e maschi e femmine di classe 0, nel rispetto dei piani di abbattimento, sino al 15 marzo 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)